



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3926/2021** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
ZORZELLA NAZZARENA, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 a BOLOGNA
presso il difensore; RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO - QUESTORE DI BOLOGNA, rappresentati dall' AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA e domiciliati in VIA A. TESTONI n. 6 a Bologna presso l'
AVVOCATURA DELLO STATO; RESISTENTI

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.6.2021,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

Con atto depositato in data 26.3.2021, il ricorrente, nato in Pakistan il : , ha chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di accertare il proprio diritto alla presentazione e formalizzazione della domanda presso la competente Questura avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1.2 TUI, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Ha in particolare rilevato l'istante: di essere arrivato in Italia il 25.12.2015 e di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, diniegata dalla Commissione territoriale di Bologna il 17.2.2017; di aver proposto, avverso tale decisione, ricorso ex art. 35-bis davanti al Tribunale di Bologna (RG.), che gli ha riconosciuto la protezione umanitaria con ordinanza del 23.4.2018; che tale decisione, tuttavia, su impugnazione del Ministero dell'interno, era stata annullata dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza n. ./2020 del 15.9.2020; che tale pronuncia non era stata poi impugnata in Cassazione; di aver inoltrato in data 17.3.2021 alla locale questura di Bologna istanza di appuntamento per formalizzare la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020; di essersi recato il 26.3.2021 agli sportelli dell'Ufficio immigrazione della questura di Bologna per formalizzare la richiesta,

ma che nell'occasione gli era stato notificato il provvedimento di irricevibilità, emesso sulla base di una Circolare del Ministero del 19.3.2021.

Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, chiedendone il rigetto.

Richiesta al ricorrente documentazione integrativa sulla situazione lavorativa, prodotta unitamente alla memoria depositata il 11.5.2021, il giudice si è riservato di decidere all'esito dell'udienza del 3.6.2021.

Va in primo luogo osservato, quanto al *fumus boni juris* che il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale. Dall'interpretazione letterale della citata norma, dunque, non può affermarsi che la domanda, a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale, debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell'interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale.

Tale interpretazione, che appare la più conforme al dettato della norma, risulta in un certo qual senso confermata *a contrariis* dalla circolare del Ministero dell'Interno datata 19 Marzo 2021 la quale, per giungere ad una differente conclusione, si trova costretta ad aggiungere al testo normativo, laddove fa riferimento ad "una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno", la locuzione "per altro motivo", in tal modo sovvertendone però lo stesso tenore letterale.

Venendo ai profili inerenti il *periculum in mora*, si ricordi che esso si configura quando vi è il rischio della non ripristinabilità della situazione soggettiva sulla quale il provvedimento impugnato ha inciso e che pertanto può essere integrato dall'interruzione dell'attività lavorativa.

Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti, si evince che il ricorrente dal 4.7.2019 è titolare di un'attività, che svolge come ambulante, di commercio di accessori telefonici, attività che nell'anno 2019 gli ha consentito di produrre un reddito complessivo di euro 9.000,00 circa e nel 2020 di euro 34.300,00 circa (cfr. doc. 8 e 9 ricorso); con la memoria depositata il 11.5.2021, il ricorrente ha prodotto inoltre due fatture di acquisto dell'anno in corso, relative a beni oggetto dell'attività di commercio all'ingrosso e ambulante svolta dal ricorrente, relative ai mesi di febbraio e maggio.

Tali documenti attestano lo svolgimento, all'attualità, di attività lavorativa da parte del

ricorrente il quale, in assenza di titolo legittimante la sua permanenza nel territorio, è fortemente compromesso nello svolgimento della sua attività lavorativa di ambulante, essendo limitato nella libertà di circolazione, oltre che soggetto a controlli che lo espongono al rischio espulsivo. Può pertanto affermarsi come l'omessa disamina da parte della Questura dell'istanza avanzata dal ricorrente abbia determinato ed ancora determini in capo a quest'ultimo un rilevante immediato pregiudizio alla sua vita privata che giustifica l'adozione del richiesto provvedimento cautelare.

La complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dispone che la Questura di Bologna riceva e formalizzi la domanda del ricorrente di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto, dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore di Bologna affinché provveda in conformità.

Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Si comunichi.

Bologna, 3 giugno 2021

Il Giudice

dott.ssa Rada V. Scifo